



Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- Visto l'art. 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e sono state previste le modalità di definizione della relativa organizzazione;
- Visti gli articoli 8, 9 e 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1980, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, riguardante il regolamento di organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa;
- Visto l'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data.....;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento :



Ministero della Pubblica Istruzione

Art. 1

1. E' approvato l'unito statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, composto di n.15 articoli e vistato dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica

Art. 1

Natura e sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito indicata con la denominazione: "Agenzia", ha la sua sede centrale in Firenze, con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente Statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lett. i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro della pubblica istruzione ed al controllo della Corte dei Conti, che lo esercita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente regolamento e dalle norme emanate nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Art. 2

Funzioni

1. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro della pubblica istruzione ed in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, anche al fine di superare le disomogeneità territoriali, svolge le seguenti funzioni :
 - a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
 - b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;



Ministero della Pubblica Istruzione

- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. L'Agenzia, inoltre, subentra nelle funzioni e nei compiti già svolti dai soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), compresi la cura e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale, unitamente al patrimonio dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, confluenti nell'Agenzia.

Art. 3

Indirizzi

1. Il Ministro definisce con una o più direttive, gli obiettivi generali cui l'Agenzia deve uniformarsi per la programmazione delle proprie attività e degli indirizzi generali della gestione nell'ambito delle funzioni istituzionali di cui al precedente articolo 2.
2. In attuazione delle direttive di cui al punto 1 è stipulata apposita convenzione tra il Ministro della pubblica istruzione e il Direttore dell'Agenzia per disciplinare gli aspetti di cui al 4° comma, lett. e) dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
3. Il Direttore dell'Agenzia presenta al Ministro un rapporto annuale sugli esiti dell'attività svolta in relazione agli obiettivi generali individuati con le direttive e alla convenzione di cui al presente articolo.

Art. 4

Organi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che rinvia agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli organi dell'Agenzia sono :
 - a) il Direttore dell'Agenzia;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.



Ministero della Pubblica Istruzione

Art.5

Direttore Generale e relative attribuzioni

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia, è scelto tra persone dotate di particolare professionalità ed esperienza nei settori scolastico e della ricerca e di comprovata alta capacità gestionale e amministrativa che abbiano svolto attività quali componenti di organi in enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. E' nominato per un triennio, rinnovabile, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
2. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavoro analogo pubblico o privato o di lavoro autonomo.
3. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne è responsabile, e svolge i seguenti compiti:
 - a) presiede il Comitato direttivo, a cui formula proposte sui regolamenti. Al Comitato stesso, nel quadro degli obiettivi generali definiti dal Ministro, formula, altresì, proposte ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Agenzia e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
 - b) predispose, in attuazione del programma dell'Agenzia il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto generale;
 - c) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste dal programma;
 - d) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;
 - e) adotta gli atti di organizzazione degli uffici centrali dell'Agenzia, determinati in base al regolamento, e dei nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali; assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'attuazione del programma;
 - f) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e privati;
 - g) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero;
 - h) cura l'applicazione dei regolamenti, valuta l'attività dei dirigenti e partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione di comparto.
4. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore Generale sono esercitate da un componente del Comitato direttivo nominato dallo stesso organo collegiale, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del regolamento. La relativa deliberazione è trasmessa al Ministro.



Ministero della Pubblica Istruzione

Art. 6

Comitato Direttivo e relative attribuzioni

1. Il Comitato direttivo è composto dai quattro dirigenti preposti ai settori di attività dell'Agenzia e dal Direttore, che lo presiede. Il Comitato direttivo è nominato, per un triennio, rinnovabile, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) delibera, su proposta del Direttore, sui regolamenti, sulla approvazione del programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia, nonché sugli atti contabili relativi alla gestione previsti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
 - b) valuta le scelte strategiche dell'Agenzia ed esprime pareri in tutti i casi previsti dai regolamenti adottati dall'Agenzia;
 - c) valuta ogni questione che il Direttore ritenga di porre all'ordine del giorno.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica per un triennio, rinnovabile.
3. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio sono previste dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 8

Strutture di controllo interno

1. L'Agenzia istituisce il Servizio di controllo interno per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati della propria attività, in conformità di quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



Ministero della Pubblica Istruzione

Art. 9

Regolamenti e principi di organizzazione

1. L'Agenzia si dota dei seguenti regolamenti:
 - a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce :
 - a) l'assetto organizzativo dell'Agenzia con l'articolazione in Settori centrali, in numero non superiore a 4, ed in nuclei *territoriali*, allocati presso gli Uffici scolastici regionali ;
 - b) le competenze dei settori centrali in corrispondenza, e secondo affinità tematiche, con le funzioni individuate all'art. 2 del presente regolamento;
 - c) i criteri e le modalità di raccordo fra i nuclei territoriali e l'Agenzia a livello centrale;
 - d) l'attività degli uffici centrali e dei nuclei territoriali, in maniera tale da assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ed i criteri per l'assegnazione del relativo personale ;
 - e) la struttura organizzativa dei nuclei, individuata anche sulla base del numero delle scuole e della relativa popolazione scolastica ;
 - f) le modalità di formazione e di valutazione del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del contratto nazionale di lavoro di comparto.

3. il regolamento di cui al comma 1, lettera a) può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico-scientifico.

4. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), definisce :
 - a) i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare rapidità ed efficienza nell'erogazione delle spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;
 - b) il regolamento disciplina, altresì, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Agenzia e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

5. I regolamenti sono trasmessi, entro 15 giorni dalla loro deliberazione, al Ministro della pubblica istruzione per l'approvazione, nei successivi 60 giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, a cui l'Agenzia invia, altresì, copia dei regolamenti.

Art. 10

Dirigenza dei Settori centrali



Ministero della Pubblica Istruzione

1. L'incarico di dirigente dei Settori centrali è conferito ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. I dirigenti dei Settori centrali:
 - a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali nell'ambito della competenza della struttura loro assegnata, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
 - b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
 - c) coordinano l'attività del proprio settore, assegnando al proprio personale i compiti connessi alla realizzazione dei fini istituzionali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri settori.

Art. 11 *Personale*

1. La dotazione organica complessiva del personale dell'Agenzia è definita nella tabella A allegata al presente regolamento sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è stabilita nell'ambito del contingente massimo del cinquanta per cento dei contingenti di personale già previsti per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e per gli Istituti regionali di ricerca educativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 611 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il personale dell'Agenzia è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Direttore provvede alla ripartizione della dotazione organica complessiva fra i settori centrali ed i nuclei territoriali, determinando il numero delle unità di personale per aree, profili e livelli professionali.
4. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia, stabilito per aree, profili e livelli professionali, si provvede attraverso apposite selezioni per titoli e colloquio del personale in servizio anche a titolo precario, di cui all'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Direttore dell'Agenzia predispose i singoli bandi da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Alla copertura dei posti di organico rimasti disponibili si provvede mediante le procedure di mobilità e, a regime, attraverso le ordinarie forme di reclutamento rispettivamente previste dalle lettere b) e c) dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Ministero della Pubblica Istruzione

6. Al termine delle procedure di selezione di cui al precedente comma 4, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni, ad esclusione del personale della scuola, e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

7. Al personale immesso nei ruoli dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia.

Art. 12

Vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro della pubblica istruzione esercita i poteri di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) approva i programmi di attività dell'Agenzia, verificandone la rispondenza con le direttive di cui all'articolo 3;
- b) approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalità definite al comma 2;
- c) può disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lett.b), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

Art. 13

Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
 - a) redditi del patrimonio;
 - b) contributo ordinario dello Stato;
 - c) eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
 - d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;



Ministero della Pubblica Istruzione

- e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto;
2. L'Agenzia subentra nella titolarità dei diritti e dei rapporti attivi e passivi concernenti i beni già in uso ai soppressi INDIRE e IRRE; i beni immobili sono destinati, prioritariamente e in caso di comprovato risparmio di spesa, al funzionamento dei nuclei operativi sul territorio.

Art. 14

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attivata la procedura di nomina del Direttore dell'Agenzia.
2. Con la nomina del Direttore dell'Agenzia e dei dirigenti dei settori decadono gli incarichi e i contratti di direzione dei soppressi INDIRE e IRRE.
3. Nell'ambito del nucleo allocato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è assegnato specifico personale, nel numero fissato in occasione della ripartizione della dotazione organica, con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.
4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è confermato fino all'espletamento delle selezioni previste dall'art. 12, comma 4, del presente regolamento.
5. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'art. 9 del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo di cui ai regolamenti dei precedenti enti soppressi, ex INDIRE ed ex IRRE.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, all'atto dell'insediamento, verifica la coincidenza delle poste iniziali finanziarie e patrimoniali dell'Agenzia con le scritture contabili della gestione commissariale.



Ministero della Pubblica Istruzione

7. I compensi ed i gettoni di presenza da corrispondere ai componenti degli organi dell'Agencia sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente.

8. L'Agencia subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo all'INDIRE ed agli IRRE soppressi dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.



Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA A
(articolo 12, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA

QUALIFICHE	UNITA'
Direttore Generale	1
Dirigenti I fascia	4
Ricercatori, tecnologi e personale di profilo tecnico ed amministrativo	317
TOTALE COMPLESSIVO	322